

Art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate

- a) dall'art. 26, comma 1, del D.L. 12 settembre 2013 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013 n. 128,
- b) dall'art. 1, comma 608, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (cd. "Legge di Stabilità 2014"),
- c) dall'art. 13, comma 3, del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014 n. 80,
- d) dall'art. 5, comma 1-bis, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014 n. 89
- e) dall'art. 20, comma 4-ter, del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014 n. 164

Art. 10 Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare

1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *«1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento. Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis): 2 per cento»;* b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis); c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: *«dell'aliquota del 3 per cento»*, sono sostituite dalle seguenti: *«dell'aliquota del 2 per cento»*.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro. 3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.

4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali ad eccezione:

- delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la **partecipazione all'Esposizione universale di Milano 2015**, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3,

- delle **disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194**, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, (= PPC)

- delle **disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692 (*)** e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. (*) = Art.2. Sentenze, ordinanze e decreti di **restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuita' tra i detti enti, liquidazione di usi civici**, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n.1766, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, **sono esenti da tasse di bollo e registro e da altre imposte.** Beneficeranno della stessa esenzione **anche le vendite debitamente effettuate da comuni ed associazioni a seguito di autorizzazione ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sempre che l'atto di autorizzazione precisi le finalita' di pubblico interesse perseguito con la vendita e la condizioni alla loro realizzazione.)**

- È altresì esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 **aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, (*)** convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni; **(*)Privatizzazione e valorizzazione degli immobili pubblici (c.d. cartolarizzazione)**

- all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203 (*) convertito, con modificazioni, dalla

legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, (*) **Dismissione di immobili pubblici**

- agli articoli **33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (*)** convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, (*) **fondi d'investimento immobiliari chiusi per la dismissione di immobili pubblici**

- **all'art.32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. (= atti di trasferimento della proprietà delle aree previste di cui all'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali.** Le stesse agevolazioni si applicano agli **atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonché agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge indicata nel primo comma. Per gli atti di cui alla Legge n.448/1998 ART.31 commi 48 e 49, studi n.789 bis/1998 e n. 29/2000 - Paolo Giunchi**

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.